

STUDIO LEGALE

Avv. Vincenzo De Michele

Via Ricciardi n.42 – 71121 Foggia
Via Liberiana n.17 – 00185 Roma
Via Sidney Sonnino n.169 – 09125 Cagliari
Telefono: 0881/707577 – Telefax: 0881/714258
e.mail: studiodemichele@gmail.com
pec: demichele.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it
sito web: www.studiodemicheleeassociati.it

Lettera aperta di un avvocato italiano (ancora) eurounitario agli avvocati italiani sulle misure giuridiche di lotta all'emergenza Covid-19

Il ricorso al TAR Lazio contro la delibera segreta del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

Carissimi colleghi, innanzitutto mi presento.

Sono un avvocato del libero foro. Come voi, a cui indirizzo questa missiva, pubblicandola sul mio sito web in intestazione.

Preliminarmente, vi informo che ho notificato che il 13 aprile 2020 a mezzo pec a tutte le pubbliche amministrazioni interessate (Governo e tutte le 20 Regioni italiane) il ricorso al TAR Lazio pubblicato sul mio sito (e allegato alla lettera), impugnando in proprio e per la mia situazione personale e professionale la dichiarazione di stato di emergenza nazionale da parte del Governo del 31 gennaio 2020, che ha determinato, a mio giudizio illegittimamente (sotto il profilo civilistico e amministrativistico) e per alcuni

colleghi penalisti illecitamente (sotto il profilo penale), lo stato di paralisi delle attività produttive, economiche e professionali nel nostro Paese.

Ritengo che il ricorso al TAR abbia in qualche modo già sortito l'effetto voluto. Infatti, il giorno dopo la notifica del mio ricorso, il 14 aprile, il Governatore del Veneto Zaia ha annunciato che il lockdown non esiste più, se attività produttive ed economiche riaprono tutte nella regione, anche attraverso l'istituto del silenzio-assenso alla riapertura.

Il 15 aprile 2020, il Governatore della Lombardia Fontana ha comunicato l'intenzione della sua Regione di far cessare il lockdown, senza ulteriori restrizioni, dal 4 maggio 2020. Da allora, da più parti si insiste per la riapertura di tutte le attività produttive dal 4 maggio 2020, salvo il rispetto delle misure di sicurezza sul distanziamento sociale e l'adozione dei dispositivi personali di protezione.

D'altra parte, condivisibilmente il collega **Duccio Balestri**, Presidente della Camera civile di Prato, a titolo personale il 14 aprile 2020 ha contestato l'illegittimità del d.P.C.M. del 10 aprile 2020, che ha prorogato al 3 maggio 2020 il lockdown generale del sistema Paese, per violazione, al pari della norma presupposta del d.l. n.19/2020, degli artt. 1, 4, 16, 32, 35 e 41 della Costituzione.

L'avv. Duccio Balestri ha anche messo a disposizione uno schema di istanza di revoca in autotutela del d.P.C.M. in questione.

Innanzitutto, ringrazio i colleghi **Guido Magnisi** del foro di Bologna, **Augusto Sinagra** del foro di Roma e **Alfredo Lonoce** del foro di Lecce, dai cui indispensabili contributi e riflessioni ho tratto ampio spazio nell'elaborazione del ricorso al TAR.

Solo tardivamente e, in qualche caso, con visibile imbarazzo, la dottrina¹ ha censurato la centralizzazione dell'operazione emergenziale e la violazione dei principi fondamentali tutelati dalla Costituzione, tra cui in particolare quello della libertà personale.

Fondamentale è stata l'intervista sul quotidiano "La Repubblica" il 23 marzo 2020 del collega **Guido Magnisi**, che mi ha fatto scoprire una situazione da me ignorata come dalla stragrande maggioranza degli italiani, che il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri aveva già deliberato lo stato di emergenza nazionale per la durata di sei mesi, cioè fino al 31 luglio 2020. Come evidenziato da Magnisi, la delibera di emergenza nazionale è stata pubblicata in posizione molto defilata alle pagg.7-8 della Gazzetta ufficiale - 1ª serie generale n.26 del 1° febbraio 2020, insieme a provvedimenti di nessun significato o rilevanza né sul piano normativo né su quello amministrativo, e ho verificato con molta inquietudine e grande sconcerto che tale "occultamento", purtroppo in forma all'inizio totale, è continuato anche nella legislazione d'urgenza e nei d.P.C.M. contenenti misure urgenti sul coronavirus.

I cahiers de doléances continuavano il 30 marzo 2020 con i colleghi **Augusto Sinagra** e **Alfredo Lonoce**, che hanno pubblicato, sulla propria pagina

¹ Cfr. M.G.Civinini e G. Scarselli, *Emergenza sanitaria. Dubbi di costituzionalità di un giudice e di un avvocato*, su *Questione giustizia*, 14 aprile 2020; I.M. Pinto, *La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi*, su *Questione giustizia*, 18 marzo 2020; M. Ainis, *Il bisticcio del potere*, *La Repubblica*, 3 marzo 2020; esprimono un atteggiamento critico anche L. Cuocolo, *Intervista*, *Genova24.it*, 11 marzo 2020; M. Olivetti, *Coronavirus. Così le norme contro il virus possono rievocare il «dictator»*, *Avvenire*, 11 marzo 2020; F. Clementi, *Coronavirus, quando l'emergenza restringe le libertà meglio un decreto legge che un Dpcm*, *Il Sole 24Ore*, 13 marzo 2020; L. Casarotti, *L'emergenza per decreto*, *jacobinitalia.it*, 13 marzo 2020; M. Plutino, *I decreti di Conte sul Coronavirus*, *Il Riformista*, 14 marzo 2020; P.Molinari, *I decreti del presidente del Consiglio sono deboli. Serve il Parlamento*, *AGI*, 21 marzo 2020. Dall'inizio critico nei confronti della decretazione con dPCM S.Cassese, da ultimo e durante nell'intervista a "Il dubbio", *Il premier ha sbagliato a firmare quei decreti*, 14 aprile 2020.

facebook, il testo della denuncia presentata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e della Ministra dell'interno per il reato di cui all'art.452 c.p., con riferimento all'art.438 c.p., anche per effetto del principio dell'equivalenza previsto dall'art.40, comma 2, c.p., cioè il reato di epidemia colposa che prevede, nella fattispecie, la pena di reclusione da un minimo di tre ad un massimo di dodici anni.

Con una lettera aperta del **21 aprile 2020** pubblicata sull'Ansa coraggiosamente, in qualità di cittadini, il Presidente del Tribunale di Aosta, dott. **Eugenio Gramola**, i giudici dello stesso Ufficio giudiziario dott.ri **Anna Bonfilio, Maurizio D'Abrusco, Luca Fadda, Davide Paladino, Marco Tornatore, Stefania Cugge** (giudice a Ivrea) e i pm **Luca Ceccanti** ed **Eugenia Menichetti**, a cui hanno subito aderito i magistrati onorari residenti in Piemonte e Valle d'Aosta dott.ri **Giuseppe de Filippo, Rosa Maria Catroppa, Sara Pezzetto, Luisa Verna, Paolo Romagnoli, Cinzia Virota, Iolanda Villano, Paola Colombaro, Rita Buccetti, Laura Bellini, Laura Rivello, Francesca Alonzo, Antonella D'Ettore, Iolanda Noli, Silvio Bolloli, Roberto Accossato, Simona Modolo, Davide Fontana, Agostino Feraud**, hanno motivatamente criticato i provvedimenti governativi che hanno limitato la libertà personale e la libertà di circolazione, con particolare riferimento alla Circolare del Ministero dell'Interno del 31 marzo 2020.

L'iniziativa merita un plauso di tutta la cittadinanza italiana, con un ringraziamento personale al Presidente del Tribunale di Aosta, dott. Gramola, che, come giudice del lavoro dello stesso Ufficio giudiziario, con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del 3 gennaio 2013 nella causa C-50/13 Papalia riuscì a sollecitare una risposta interpretativa forte da parte della Corte di giustizia rispetto ad una giurisprudenza interna restrittiva che

negava ogni tutela effettiva contro l'abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato nel pubblico impiego.

La Corte Ue, modificando i propri non brillanti precedenti² *in subiecta materia*, con l'ordinanza del 12 dicembre 2013 (EU:C:2013:873), a tempo di record, ha accolto l'opinione del Tribunale di Aosta e ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione l'art. 36, comma 5, del d.lgs. n.165/2001 sul risarcimento dei danni da liquidare in favore dei precari pubblici, aprendo la strada per importanti e imponenti processi legislativi di stabilizzazione nel pubblico impiego, che sono ancora in corso e che riguardano anche il settore della sanità, che di questa assurda precarietà lavorativa ha particolarmente sofferto nell'affrontare adeguatamente l'emergenza Covid-19.

L'autorevole precedente della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, a cui seguiranno altre importanti decisioni³ che sollecitano o impongono al riottoso Stato italiano di stabilizzare il precariato pubblico, fa ben sperare sulla diffusione pandemica di altri esempi virtuosi di civismo quale è quello innanzi descritto della magistratura professionale e onoraria della Valle d'Aosta e del Piemonte.

Il piano segreto antipandemico del 20 gennaio 2020 e la responsabilità gravissima del Governo nel non aver impedito la diffusione del virus

Il 21 aprile 2020 è apparsa a pag. 11 sul Corriere della sera l'intervista al **dott. Andrea Urbani**, direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, che, rispondendo alle critiche del Corriere della Sera

² Corte di giustizia, sentenze del 7 settembre 2006, cause C-53/04 Marrosu-Sardino (EU:C:2006:517) e C-180/04 Vassallo (EU:C:2006:518); ordinanza del 1° ottobre 2010, causa C-3/10 Affatato (EU:C:2010:574).

³ Corte di giustizia, sentenza del 26 settembre 2014, cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13 C-63/13 e C-418/13 Mascolo ed altri (EU:C:2014:2401); sentenza 25 ottobre 2018, causa C-331/17 Sciotto (EU:C:2018:859).

sui ritardi nelle decisioni prese dal Governo nella lotta all'emergenza epidemiologica già dichiarata il 31 gennaio 2020, ha incredibilmente affermato: **«Non c'è stato nessun vuoto decisionale, dal 20 gennaio l'Italia si è dotata di un "piano nazionale di emergenza" sul contrasto al coronavirus con gli orientamenti programmatici che hanno ispirato le scelte del Governo. Dal 20 gennaio avevamo pronto un piano secretato e quel piano abbiamo seguito. La linea è stata non spaventare la popolazione e lavorare per contenere il contagio. Si poteva fare meglio, ma siamo stati investiti da uno tsunami, che ha colpito l'Italia come primo Paese in Europa. Con il senno di poi, sarebbe stato meglio un lockdown immediato. Ma allora c'erano solo i due cittadini cinesi e si è deciso di assumere scelte proporzionate. Attenzione, però. Come ha certificato l'Imperial College, se il Governo non avesse adottato le zone rosse e le altre misure di contenimento l'Italia avrebbe avuto tra i 600 mila e gli 800mila morti. Sarebbe saltato il sistema sanitario nazionale, oltre a gettare nel panico la popolazione. Questo scenario era così terribile che il ministro Roberto Speranza e il Comitato tecnico scientifico decisero di non divulgare il documento. La Direzione generale della prevenzione sanitaria inviò il 5 gennaio a Regioni e ministeri una comunicazione con oggetto "Polmonite da eziologia sconosciuta – Cina", riportando i sintomi clinici dei primi 44 casi di Wuhan: febbre, difficoltà respiratorie e lesioni invasive in entrambi i polmoni. Nella circolare la raccomandazione dell'Oms di "evitare qualsiasi restrizione ai viaggi e al commercio con la Cina". Il 30 gennaio la decisione italiana di bloccare i voli con la Cina.».**

Credo che queste allucinanti "confessioni" aggravino fortemente le responsabilità del Governo italiano nella determinazione del disastro

pandemico, anche alla luce della ricostruzione dei fatti come riportata nel ricorso al TAR.

Innanzitutto, la segretezza del piano antipandemia rappresenta un *unicum* scandaloso nella storia della nostra democrazia liberale, perché il rischio pandemico sarebbe stato nascosto al popolo italiano, ai suoi rappresentanti parlamentari, ai suoi rappresentanti nelle amministrazioni locali, ai mezzi di informazione, agli Organi costituzionali tra cui il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale, la cui Presidente prof.ssa Marta Cartabia si è ammalata di Covid-19.

Affermare, poi, che le tardive misure del Governo nell'adottare le zone rosse e le altre misure di contenimento abbiano impedito tra i 600.000 e gli 800.000 morti in Italia secondo le previsioni di uno studio pubblicato a fine marzo 2020 dall'Imperial College di Londra e commissionato appositamente dall'O.M.S. per scaricarsi dalle proprie responsabilità, altrettanto evidenti e anzi peggiori di quelle dei decisori italiani, significa fare un ulteriore torto alle nostre intelligenze e, soprattutto, alla nostra capacità di resilienza rispetto a questo cumulo di menzogne e di manipolazioni grossolane dell'informazione pubblica.

Alla luce delle dichiarazioni rese dal dott. Urbani al Corriere della sera il 21 gennaio 2020, sembrerebbe che le responsabilità penali evidenziate nella denuncia dei colleghi **Sinagra e Lonoce** nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della salute e della Ministra dell'Interno possano essere, purtroppo, più che fondate al punto da orientare, addirittura, verso l'ipotesi dell'epidemia dolosa con dolo eventuale.

All'uopo, più analiticamente di quanto già fatto nel ricorso al TAR, ricostruisco l'incredibile vicenda della dichiarazione "riservata" dello stato di emergenza nazionale nei suoi effetti devastanti sull'economia, sul tessuto sociale e

sull'equilibrio psico-fisico dell'intera popolazione italiana, integrandola anche con le dichiarazioni del dott. Urbani, dal 31 dicembre 2019 fino al 31 gennaio 2020, quando il Governo ha deliberato lo stato di emergenza nazionale.

Il **31 dicembre 2019** la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei.

Il **5 gennaio 2020** la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute ha inviato a Regioni e Ministeri una comunicazione con oggetto "*Polmonite da eziologia sconosciuta – Cina*", riportando i sintomi clinici dei primi 44 casi di Wuhan: febbre, difficoltà respiratorie e lesioni invasive in entrambi i polmoni, riportando le seguenti incredibili raccomandazioni dell'O.M.S.: *«L'OMS raccomanda di evitare qualsiasi restrizione ai viaggi e al commercio con la Cina in base alle informazioni attualmente disponibili su questo evento.»*.

Il **9 gennaio 2020**, il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della **Cina** ha riferito all'O.M.S. che era stato identificato un nuovo coronavirus (2019-nCoV) come agente causale ed ha reso pubblica la sequenza genomica. Il nuovo coronavirus è strettamente correlato a quello della sindrome respiratoria acuta grave (SARS). I coronavirus sono una grande famiglia di virus respiratori che possono causare malattie che vanno dal comune raffreddore alla sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e alla (SARS).

Il **20 gennaio 2020**, secondo il dott. Urbani, il Ministero della salute avrebbe presentato al Governo un piano nazionale di emergenza anti Covid-19, che sarebbe stato secretato, perché lo scenario della diffusione pandemica sarebbe stato così terribile che il ministro Roberto Speranza e il Comitato

tecnico scientifico avrebbero deciso di non divulgare il documento. Il piano nazionale di emergenza, di 55 pagine in cui tecnici e scienziati avrebbero elaborato in grafici e tabelle i modelli matematici dei contagi allora in atto a Wuhan, è stato traslato dal Ministero della salute a pag. 8 del Corriere della Sera del 22 aprile 2020 ad un momento successivo all'istituzione della task force sul coronavirus del 22 febbraio 2020, ma la correzione è inverosimile e le affermazioni del dott. Urbani nell'intervista del giorno prima trovano riscontri oggettivi.

Al **21 gennaio 2020** sono stati rilevati casi con storia di viaggi a Wuhan in altre aree della Cina, come Pechino, Guangdong e Shanghai. Anche la Thailandia, il Giappone e la Corea del Sud hanno segnalato casi. L'OMS ha convocato una riunione per valutare se l'epidemia rappresenta una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Le autorità cinesi e l'OMS hanno confermato che è stata dimostrata trasmissione da persona a persona e si sono verificati casi fra il personale sanitario.

Il **22 gennaio 2020** la **Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute** con la **circolare n. 1997** indirizzata a tutte le Regioni e Associazioni professionali sanitarie ha rappresentato l'antescritta situazione compresa l'esistenza del piano nazionale di emergenza: **«È stata predisposta una guida tecnica sul nuovo coronavirus, che sarà aggiornata quando saranno disponibili ulteriori informazioni..... Attualmente il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) stima che il rischio di introduzione dell'infezione in Europa, attraverso casi importati, sia moderato. L'Italia (aeroporto di Roma Fiumicino) ha tre voli diretti con Wuhan, e numerosi voli non diretti, il cui traffico di passeggeri dovrebbe aumentare in occasione del capodanno cinese. Come previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale (2005) (RSI),**

presso l'aeroporto di Fiumicino è in vigore una procedura sanitaria, gestita dall'USMAF SASN, per verificare l'eventuale presenza a bordo degli aeromobili provenienti da Wuhan di casi sospetti sintomatici ed il loro eventuale trasferimento in bio-contenimento all'Istituto Nazionale Malattie Infettive L. Spallanzani di Roma. **Il 20 gennaio 2020 è stata rafforzata la sorveglianza dei passeggeri dei voli diretti da Wuhan** (e di ogni altro volo con segnalati casi sospetti di 2019 nCoV) che dovranno transitare nel canale sanitario, attivando gli scanner termometrici. I casi eventualmente positivi saranno sottoposti agli ulteriori controlli del caso ed eventualmente a isolamento, con attivazione della sorveglianza per gli altri passeggeri a rischio.».

Nella **circolare n.1997 del 22 gennaio 2020 del Ministero della salute** sono stati forniti i seguenti criteri e le modalità di segnalazione dei casi di infezione da nCoV, condivisi con l'Istituto Superiore di Sanità: «Devono essere considerati casi sospetti di nCoV le persone che rispondono ai criteri indicati nella definizione di caso (Allegato 1). I casi sospetti di nCoV vanno visitati in un'area separata dagli altri pazienti e ospedalizzati in isolamento in un reparto di malattie infettive, possibilmente in una stanza singola, facendo loro indossare una mascherina chirurgica, se riescono a tollerarla. Il numero di operatori sanitari, di familiari e di visitatori ad un caso sospetto deve essere ridotto, e deve essere registrato. Il personale sanitario che accudisce tali casi dovrebbe, ove possibile, essere dedicato esclusivamente a questi pazienti per ridurre il rischio di trasmissione. Per motivi precauzionali, **si raccomanda che il personale sanitario, oltre ad adottare le misure standard di biosicurezza, applichi le precauzioni per prevenire la trasmissione per via aerea e per contatto. In particolare, dovrebbe indossare: mascherina e protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe non sterile**

e guanti. Qualora siano necessarie procedure che possono generare aerosol, la mascherina dovrebbe essere di tipo FFP2. Dovrebbero essere utilizzati strumenti mono-uso e strumentazioni portatili (es. raggi X) per evitare di muovere il paziente. Se è necessario trasportare il paziente fuori dalla stanza di isolamento, usare percorsi predeterminati per minimizzare la possibile esposizione di personale sanitario, altri pazienti e visitatori. Qualora il paziente venga posto in isolamento domiciliare, sia il paziente che i familiari devono essere istruiti per applicare le precauzioni standard di biosicurezza, quelle per prevenire la trasmissione per aerosol e per contatto. L'OMS raccomanda di utilizzare i seguenti disinfettanti: • alcol etilico 70% per gli strumenti; • acqua, detergente comune e sodio ipoclorito o altro disinfettante, per la pulizia degli ambienti e delle superfici. Si raccomanda la raccolta di campioni clinici di secrezioni respiratorie dal paziente per effettuare i test diagnostici (Allegato 2).».

Il virologo Burioni il **22 gennaio 2020** in un'intervista a Linkiesta evidenziava alla luce della circolare del 22 gennaio 2020 n.1997 del Ministero della salute: «Le autorità europee hanno affermato che il rischio che il virus arrivi in Europa, e in particolare in Italia, è minimo. Io non sono per niente d'accordo con loro, ma spero vivamente di sbagliarmi.».

Il controllo sanitario dei viaggiatori provenienti dalla Cina e diretti agli aeroporti di Fiumicino e Malpensa veniva rafforzato dal Ministro della salute con l'ordinanza del **25 gennaio 2020** (G.U. n.21 del 27 gennaio 2020).

L'ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) alla data del **26 gennaio 2020** ha confermato al Ministero della salute, contraddittoriamente e sciaguratamente, che, a fronte dell'ormai elevato potenziale pandemico dell'epidemia da coronavirus, esisteva soltanto una moderata probabilità di rilevare casi importati nei Paesi dell'Unione europea.

Il dott. Burioni il **27 gennaio 2020**, nel programma Melog, di Radio24, affermava invece: *«non dobbiamo far arrivare in Italia il virus, che si diffonde in maniera molto efficiente e sembra causare una malattia di una certa gravità. L'unica cosa oggi che può difenderci veramente è la quarantena, non c'è altro modo.»*.

Contestualmente, il premier Conte, ospite in televisione di Lilli Gruber, ha affermato in maniera rassicurante il **27 gennaio 2020**: *«Coronavirus? Siamo prontissimi! Abbiamo adottato tutti i protocolli possibili e immaginabili»*, compreso quindi il piano nazionale di emergenza.

Il **29 gennaio 2020** venivano ricoverati in isolamento presso l'Ospedale "Spallanzani" di Roma due cinesi provenienti dalla città di Wuhan e sbarcati all'aeroporto di Milano Malpensa, confermati come affetti da Covid-19 il 30 gennaio 2020, che saranno dimessi per guarigione il 26 febbraio 2020.

Il Ministro della salute, seguendo le indicazioni del piano segreto nazionale di emergenza ma senza coordinarsi con gli altri paesi europei, con ordinanza del **30 gennaio 2020**, dopo il ricovero allo "Spallanzani" dei due cinesi di Wuhan, ha disposto il blocco di tutti i voli internazionali da e per la Cina.

Anzi, nell'analitica informativa urgente della mattinata del **30 gennaio 2020** il Ministro della salute aveva rappresentato con chiarezza alle Camere la gravità della situazione di crisi epidemiologica da Covid-19 potenzialmente pandemica, qualche ora prima che l'O.M.S. dichiarasse l'emergenza internazionale.

Il **30 gennaio 2020** l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale, sulla base dell'ultimo report n.10 dello stesso O.M.S., che evidenziava n.7818 contagiati distribuiti su 18 Stati, di cui n.5 in Francia, n.4 in Germania e n.1 in Finlandia, con n.170 morti in Cina.

Purtroppo, molto colpevolmente, diversamente da quanto era accaduto in passato con l'emergenza Sars a marzo 2003, l'O.M.S. non ha consigliato di bloccare i voli internazionali con la Cina, sconfessando di fatto l'operato del Ministro della salute italiano. Durante l'ultima settimana di gennaio la Cina aveva importato milioni di respiratori. Nella sola giornata del 30 gennaio 2020 la Cina avrebbe effettuato un import di 20 milioni di mascherine, nonostante produca il 50% della produzione mondiale di presidi specifici anticovid-19.

Il **31 gennaio 2020**, allora, l'ambasciata cinese in Italia ha risposto con irritazione al blocco dei voli internazionali con la Cina, sottolineando come neppure l'Organizzazione mondiale della sanità considerasse la sospensione una misura utile a contenere l'epidemia.

A causa dell'incidente diplomatico con la Cina, nella circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria, diramata a tutte le scuole e alle Regioni e strutture sanitarie interessate il **31 gennaio 2020**, il Ministero della salute ha minimizzato i rischi di una crisi epidemiologica.

Contestualmente, il Presidente del Consiglio dei Ministri nella stessa data del **31 gennaio 2020**, per proteggere lo stesso Ministro della salute dalle critiche al blocco dei voli con la Cina mosse dall'interno della compagine governativa (il Ministro degli affari esteri, particolarmente legato ai buoni rapporti con la Cina), **faceva deliberare in CdM lo stato di emergenza di rilievo nazionale** ai sensi degli artt.7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del d.lgs.1/2018, **senza l'intesa con le Regioni.**

La delibera illegittima del 6 aprile 2020 del Consiglio dei Ministri in deroga alle norme di legge e di contabilità generale dello Stato
Segnalo in questa missiva i profili di illegittimità della **delibera del 6 aprile 2020 del Consiglio dei ministri** sull'emergenza covid-19, resi, se possibile,

ancor più gravi dopo aver appreso dell'esistenza di un piano segreto antipandemico che il Governo ha attivato solo agli inizi di marzo, dopo averlo concepito già dal 20 gennaio 2020 e tenuto nel cassetto per 40-45 giorni.

Infatti, nel ricorso al TAR ho impugnato solo due delibere del Consiglio dei ministri, quelle pubblicate sulla Gazzetta ufficiale: a) la delibera del 31 gennaio 2020 che dichiarava lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell'art.24, comma 1, d.lgs. n.1/2018, stanziando appena € 5.000.000 per le necessità urgenti di spesa, da far gestire alla Protezione civile; b) la delibera del 5 marzo 2020 che, a distanza di 35 giorni dalla dichiarazione di emergenza, stanziava altri (più congrui) € 100.000.000 per le necessità urgenti di spesa, sempre da far gestire alla Protezione civile.

Non ho impugnato la **delibera del 6 aprile 2020 del Consiglio dei ministri**, perché non la conoscevo, **in quanto pubblicata sulla Gazzetta ufficiale soltanto dopo ben otto giorni il 14 aprile 2020** (G.U. n.98), cioè il giorno dopo la notifica via pec del ricorso.

La terza delibera del consiglio dei ministri in materia di emergenza Covid-19 rappresenta plasticamente il fallimento dell'azione emergenziale governativa, perché questa volta, a distanza di 34 giorni dalla precedente delibera del 5 marzo 2020, tenendo conto delle disponibilità del Fondo per l'emergenza di cui all'art.44 del d.lgs. n.1/2018, sono stati stanziati ben **€ 450.000.000, destinati** non alla Protezione civile ma **«in favore del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020»** (art.1), risorse enormi **«versate sulla contabilità speciale di cui all'art. 122, comma 9 del citato decreto-legge n.18 del 2020, intestata al suddetto commissario straordinario.»** (art.2).

Nei vari decreti d'urgenza emanati dal Governo per l'emergenza Covid-19 il primo stanziamento destinato al Fondo per l'emergenza di cui all'art.44 d.lgs. n.1/2018 è quello previsto dall'art.4, comma 1, del d.l. 23 febbraio 2020 n.6 (convertito dalla legge 5 marzo 2020 n.15) per € 20.000.000,00 (20 milioni di euro) e il secondo quello previsto dall'art.18, comma 3, del d.l. 17 marzo 2020 n.18 per 1.650.000.000,00 (un miliardo e 650 milioni di euro).

Nella nota di lettura n.135 allegata al dossier di documentazione dell' A.S. 1766: *"Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, per quanto riguarda le criticità degli aspetti finanziari dell'art.122 d.lgs. n.1/2018 del Fondo speciale assegnato al Commissario per l'emergenza, che opera in deroga a tutte le disposizioni di legge e responsabilità contabile e amministrativa, il Servizio del Bilancio del Senato ha così precisato: *«Agli oneri derivanti dall'acquisizione dei beni necessari per il contrasto all'emergenza e dalle attività previste dalla presente disposizione, si fa fronte nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, che sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture il Commissario è altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario, cui si applicano in ogni caso gli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018. **Al riguardo, non vengono fornite indicazioni circa l'entità delle risorse che sono stanziare per le finalità in esame, rinviando ad una delibera del Consiglio dei ministri a valere sul fondo emergenze***

nazionali. Si osserva che sarebbe maggiormente rispettoso del dettato costituzionale prefissare in norma primaria almeno il limite massimo delle risorse destinabili. In ogni caso, sarebbero utili informazioni sulle disponibilità presenti sul fondo emergenze nazionali, tra l'altro incrementato dall'articolo 18 del presente decreto. Quanto agli oneri, pur facendo le norme riferimento a svariate possibili tipologie di intervento andrebbe comunque fornite ipotesi di massima su quelle realizzabili.».

Questa massa enorme di risorse pubbliche (**già disponibili 450 milioni di euro in base alla delibera CdM del 6 aprile 2020**, a cui si possono aggiungere **con successive delibere di CdM altri un miliardo e 50 milioni di euro**⁴) è stata assegnata ad un privato cittadino senza il controllo finanziario di destinazione del Parlamento, e potranno essere utilizzate in deroga a tutte le disposizioni di legge e al di fuori del controllo successivo contabile ed amministrativo della Corte dei conti.

Mi pare che questi comportamenti del Governo siano ben al di fuori dal tracciato dei principi e delle norme della Costituzione e un miliardo e 500 milioni di euro sono risorse che possono essere impiegate diversamente dall'acquisto di app invasive della privacy collettiva e individuale.

Un miliardo e 500 milioni di euro potrebbero essere molto meglio utilizzati:
a) **per assicurare alla Cassa forense le risorse per il pagamento del contributo di € 600 euro anche a quegli avvocati** (io non ne ho titolo, per ragioni di reddito) che hanno fatto regolarmente la domanda del sussidio e non l'hanno ancora ricevuto;

⁴ Avendo dedotto le somme destinate alla Protezione civile per 150 milioni di euro come dotazione massima, ai sensi dell'art.6, comma 10, d.l. n.18/2020 e per le attività previste dallo stesso articolo.

b) **per informatizzare finalmente il sistema giudiziario anche per i giudizi in Cassazione** e consentire, eventualmente, anche processi civili da remoto quando non vi sia la necessità della presenza fisica degli avvocati e/o delle parti e/o dei testimoni e dei c.t.u.;

c) **per stabilizzare il rapporto di lavoro dei magistrati onorari** (giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari) riconoscendo, con il vincolo dell'esclusività della funzione giurisdizionale, i diritti e le garanzie della magistratura professionale e una retribuzione parametrata a quella del magistrato togato inquadrato nel 1° livello di professionalità, senza dover attendere entro luglio 2020 la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-658/18 UX (Statut des juges de paix italiens), che potrebbe arrivare ad accertare il diritto anche ad un'equiparazione integrale sul piano economico in ragione dell'anzianità di servizio e delle valutazioni di professionalità già effettuate dal CSM ai singoli magistrati onorari.

Credo che sia arrivato il momento di smetterla con gestioni commissariali e task force che vengono finanziate quando l'emergenza sanitaria è sotto controllo e non vi è la necessità di risorse ulteriori, se non per ricostruire il tessuto economico e sociale che lo stesso governo ha ampiamente contribuito a disonestare.

Contesto decisamente quanto affermato dal collega **Giuseppe La Scala** del foro di Milano nel suo articolo del 12 aprile 2020 su affariitaliani.it, secondo cui saremmo noi avvocati, sia nel penale che nel civile, a fare resistenza all'introduzione delle innovazioni tecnologiche nel processo, alle udienze da remoto, utili soprattutto nel civile.

Del resto, accogliendo **le critiche delle Camere penali, il Garante per la privacy dott. Soro con lettera del 17 aprile 2020** ha comunicato le sue perplessità al Ministro della giustizia sul processo da remoto: « *Questa Autorità*

non è stata investita di alcuna richiesta di parere sulle norme emanate in merito, con decretazione d'urgenza, né sulla scelta della piattaforma e dell'applicativo da indicare, ai fini della celebrazione da remoto del processo penale.».

Il Garante per la privacy ha esortato il Ministro della giustizia a fornire «ogni elemento ritenuto utile alla migliore comprensione delle caratteristiche dei trattamenti effettuati nel contesto della celebrazione, a distanza, del processo penale, ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite a questa Autorità», esprimendo anche delle preoccupazioni «sull'eventualità che Microsoft Corporation o un amministratore di sistema possa desumere, dai metadati nella sua disponibilità, alcuni dati 'giudiziari' particolarmente delicati quali, ad esempio, la condizione di soggetto sottoposto alle indagini o di imputato.».

Come giustamente sottolineato dall'**Organismo Congressuale Forense nella nota del 20 aprile 2020**, inoltre, del tutto inadeguata è la soluzione adottata dal Ministero della Giustizia per le cause davanti ai giudici di pace di acquistare una licenza per sei mesi di Office 365 e del software Teams, a fronte di una emergenza destinata a durare ben più a lungo, soluzione «che denuncia il totale disinteresse di via Arenula e degli addetti alla Giustizia per una giurisdizione da sempre considerata minore e che tuttavia incide fortemente sui diritti dei cittadini».

Giustamente l'O.C.F. propone di prevedere l'impiego della pec per tutte le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria e contemporaneamente creare una pec collegata ad ogni fascicolo cartaceo per inoltrare le comparse conclusionali e le ordinanze di nomina di ctu nonché la relativa accettazione dell'incarico, ripensando nel lungo termine l'intero sistema del processo telematico: «In uno stato di diritto non dovrebbe esistere una giustizia di serie

A davanti ai tribunali per gli interessi forti, e una giustizia di serie B davanti ai giudici di pace, per gli interessi comuni, ma ora questa Cenerentola della giustizia rischia di restare completamente paralizzata a causa dell'abbandono in cui versa. Il che equivarrebbe ad una gravissima forma di denegata giustizia nei confronti del cittadino che chiede la tutela dei propri diritti davanti al Giudice di prossimità.».

L'opinione del Ministero della giustizia nei confronti della giustizia davanti ai giudici di pace ha una strana consonanza/identità con quanto affermato dall'Avvocato generale Kokott nella causa C-658/18 UX (Statut des juges de paix italiens) sia all'udienza del 28 novembre 2019 in Corte di giustizia sia nelle conclusioni scritte del 23 gennaio 2020, in cui comunque l'A.G. ha concluso per il riconoscimento della nozione di lavoratore subordinato alla magistratura di pace e degli stessi diritti (nella specie, il diritto alla ferie) della magistratura professionale.

Posso capire il risentimento dell'Avvocato generale tedesco nei confronti della magistratura onoraria, che nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Giudice di pace di Bologna del 18 ottobre 2018 nella causa C-658/18 UX (pubblicata integralmente sul sito della Corte di giustizia www.curia.eu) ha censurato durante la Commissione europea per non aver attivato la procedura di infrazione nei confronti della Repubblica federale di Germania per l'eccesso di surplus della bilancia commerciale, che ha causato gravissimi danni alle altre economie di molti altri Stati europei, tra cui l'Italia.

Non capisco, però, perché il Ministero della giustizia si ostini a considerare i magistrati onorari alla stregua di lavoratori autonomi, a cui riconoscere lo stesso "indennizzo" riconosciuto solo ad una platea di avvocati e di altri liberi professionisti di € 600,00, ai sensi dell'art.119 d.l. n.18/2020.

Anche se la Corte di giustizia con la sentenza nella causa C-658/18 UX dovesse limitarsi entro luglio 2020 a confermare l'opinione dell'Avvocato generale Kokott sulla natura subordinata della magistratura onoraria secondo il diritto dell'Unione del rapporto di lavoro, con l'effetto retroattivo tipico delle decisioni della Corte Ue, si aprirebbe un fronte molto pericoloso per l'applicazione allo Stato, ai suoi Ministri e ai suoi Dirigenti generali, della fattispecie delittuosa di cui all'art.603 bis c.p. sul "caporalato". Credo che sia una situazione da evitare.

Anche nel caso della tutela giuridica della magistratura onoraria il Governo italiano non ha perso il vizio della segretezza su situazioni o atti che, per legge, dovrebbero essere portati a conoscenza immediatamente a conoscenza del Parlamento italiano.

Con la comunicazione DG EMPL/B2/DA-MAT/sk (2016) la Commissione Ue a giugno 2016 ha chiuso con esito negativo il caso EU Pilot 7779/15/EMPL, preannunciando la prossima apertura di una procedura di infrazione, sulla compatibilità con il diritto UE della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari (giudici e viceprocuratori), in materia di reiterazione abusiva di contratti a termine (clausola 5 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE), di disparità di trattamento in materia di retribuzione (clausola 5 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE), di ferie (art.7, Direttiva 2003/88/CE, in combinato disposto con la clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 97/81/CE e con la clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE) e di congedo di maternità (art.8 Direttiva 92/85/CE e art.8 Direttiva 2010/41/UE). Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministero della giustizia non hanno mai informato il Parlamento dell'esistenza della procedura di preinfrazione sullo stato giuridico della magistratura onoraria, ai sensi dell'art. 4, comma 3,

lettera e), della legge n.234/2012, chiedendo anche alla Commissione Ue di secretare la situazione e di non attivare la procedura di infrazione annunciata come imminente.

Infatti, la procedura di infrazione vera e propria non è stata mai attivata dalla Commissione europea, che, rispetto a questa inattività, si è difesa con la comunicazione del 21 dicembre 2016 C(2016) 8600 final, precisando di avere il potere discrezionale di decidere se e quando avviare procedure di infrazione o deferire il caso alla Corte di giustizia, la cui giurisprudenza riconoscerebbe il fatto che i cittadini non vinceranno i ricorsi presentati contro la Commissione, se quest'ultima rifiuta di avviare una procedura d'infrazione.

La Commissione di Juncker ha voluto così giustificare la propria inerzia nei confronti dei tre principali Stati membri su flagranti e strutturali violazioni del diritto dell'Unione, la Germania sul surplus della bilancia commerciale, la Francia sul costante superamento dei parametri di Maastricht, l'Italia sulla precarietà della magistratura onoraria, venendo meno al ruolo di custode dei Trattati.

Il Parlamento nazionale non doveva essere informato della procedura di precontenzioso chiusa negativamente per l'Italia a giugno 2016 dalla Commissione Ue, il Parlamento nazionale e le Regioni non dovevano essere informate del piano di emergenza nazionale contro il Covid-19 elaborato dal Ministero della salute già il 20 gennaio 2020.

Le ragioni della segretezza potrebbero essere comuni: secondo il Ministro della salute Speranza gli italiani si sarebbero terrorizzati alla prospettiva di uno scenario (immaginario) di 600.000 - 800.000 morti per l'emergenza Covid-19, così come secondo il Ministro della giustizia pro tempore (prima Orlando e poi Bonafede) gli italiani sarebbero stati terrorizzati alla prospettiva di avere magistrati onorari stabilizzati nelle funzioni giurisdizionali ed equiparati per

quanto riguarda i diritti, le garanzie e le tutele sostanziali e previdenziali alla magistratura professionale.

Gli italiani, infatti, erano ancora terrorizzati per le nefandezze del legislatore nazionale quando, in passato, aveva provveduto alla stabilizzazione della magistratura onoraria con equiparazione alla magistratura professionale nei confronti dei:

- n.200 magistrati professionali tra vicepretori onorari e laureati in giurisprudenza (scelti tra quelli con alte votazioni) e poi agli altri n.262 dei cosiddetti "togliattini", dal nome del guardasigilli che firmò il decreto, che tra il 31/12/1946 e il 7/12/1947 furono immessi in ruolo senza concorso per coprire la metà delle vacanze nei rispettivi ruoli di pretore, giudice e sostituto procuratore, in attesa dei 335 uditori che presero servizio successivamente nei primi concorsi banditi nel dopoguerra;
- di alcune centinaia di vice pretori onorari incaricati stabilizzati dalla legge n.217/1974, dichiarata legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n.105/1983, che andavano a coprire la vacatio degli uditori giudiziari e che non potevano esercitare la professione forense, ai sensi dell'art.32 dell'ordinamento giudiziario all'epoca vigente;
- dei vice pretori onorari reggenti, in servizio alla data del 30 giugno 1976, che, ai sensi della legge 4 agosto 1977, n. 516, avessero esercitato le funzioni di reggente per quindici anni e che non esercitassero né avessero esercitato, durante l'incarico della reggenza, la professione forense né altra attività retribuita.

E sono ora terrorizzati dall'idea di tornare a quella normalità di comportamenti e di attività lavorative e di vita sociale e individuale, a cui hanno dovuto rinunciare per quasi due mesi perché qualche genio di decisore politico o di di esperto li ha trattati come bambini insofferenti delle regole, che invece

hanno pienamente rispettato quando, probabilmente, se fossero stati informati per tempo del rischio pandemico e dotati delle misure di prevenzione, sarebbero stati evitati tanti morti e la paralisi dell'economia con l'annullamento dello Stato democratico.

**Necessità di immediata e incondizionata ripresa dal 12 maggio 2020
dell'ordinaria attività giudiziaria**

Pertanto, alla luce di questi allucinanti e inadeguati comportamenti del Governo nella gestione dell'emergenza Covid-19, credo che sia arrivato il momento di indurre l'avvocatura a chiedere l'immediata cessazione del blocco dell'attività giudiziaria.

Ricordo a tutti voi che, durante la Rivoluzione francese, neanche ai tempi del Terrore, nel corso del quale furono sciolti gli ordini professionali, i processi furono sospesi e l'avvocato François Chauveau-Lagarde (che morirà all'allora veneranda età di 85 anni 1756-1841 e che non credo sia neanche lontano parente della Presidente della Bce) poté esercitare l'attività defensionale nonostante fosse pericolosamente esposto, durante i processi di figure compromettenti, non ultimo quello della deposta regina di Francia, Marie Antoinette.

Infatti, come è noto, l'attività giudiziaria, essendo assolutamente necessaria come servizio pubblico essenziale, come i supermercati, potrebbe essere già svolta regolarmente dotandosi gli avvocati di toga (da utilizzare sempre), guanti e mascherine, così come i magistrati, nonché (previo acquisto a carico dei consigli dell'ordine o con contributo volontario degli avvocati del foro), di separatori in plexiglass come presidi c.d. antisputo sul tavolo di udienza a prova di covid-19, per evitare che effluvi di goccioline contenenti il virus,

nonostante le mascherine, possano interferire nel colloquio civile tra gli avvocati e i magistrati giudicanti.

Poiché è prevista anche la sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio 2020, la ripresa dell'attività giudiziaria ordinaria non può realizzarsi che dal 12 maggio 2020 attraverso l'abrogazione dell'art.83, comma 6, d.l. n.18/2020, che si può realizzare in sede di conversione e modifica dell'art.36, comma 1, 2° capoverso, d.l. 8 aprile 2020, n.23.

Vi sono molti colleghi in Parlamento, si facciano carico di questa necessità di sopravvivenza e credibilità del sistema giudiziario e di dignità dell'intero ordinamento costituzionale e istituzionale.

Evitiamo, allora, altre pantomime come quella dei protocolli per le udienze civili e penali da remoto, che già nel periodo dal 16 aprile all'11 maggio 2020 non potranno più essere effettuate, secondo quanto previsto, appunto, dall'art.36, comma 1, 2° capoverso, d.l. n.23/2020, confermando così la totale disorganizzazione del Ministero della giustizia nel gestire l'emergenza sanitaria, utilizzando negli uffici giudiziari la tecnologia informatica.

Noi avvocati, pertanto, siamo prontissimi, anche nel civile dove il processo telematico esteso alla fase delle udienze può essere utilissimo, ma la macchina burocratica statale non c'è, non risponde, non sono stati mai fatti investimenti seri nel settore, a differenza di altri Paesi come la Spagna, dove tutte le udienze civili e penali vengono videoregistrate e a disposizione dell'avvocatura per riascoltare, da remoto, tutta l'attività di udienza e le prove testimoniali.

La **Corte di giustizia Ue** con il comunicato stampa n.46/20 del 3 aprile 2020 ha dato atto di essersi adeguata **già dai primi giorni di febbraio 2020** al nuovo contesto connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per

garantire la continuità del servizio pubblico europeo della giustizia attraverso il lavoro a distanza generalizzato.

Il Ministero della giustizia avrebbe potuto allertare da subito l'organizzazione giudiziaria, anche perché il piano nazionale di emergenza era pronto il 20 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020 il Governo aveva dichiarato lo stato di emergenza nazionale per Covid-19.

Invece, per le udienze da remoto dovremmo ancora aspettare il 12 maggio 2020 e la buona volontà dei Presidenti dei tribunali e dei magistrati (e dei cancellieri), non supportata dall'omogeneizzazione dei sistemi informatici, con il rischio di protocolli differenti per ogni ufficio giudiziario.

Si finisca con questa commedia dell'arte, che è chiaramente finalizzata a coprire le responsabilità governative nel disastro pandemico, addirittura confessate dal dott. Urbani.

Si tratterà, allora, di attendere l'eventuale decreto presidenziale (d.P.C.M.) che proroghi ulteriormente al periodo successivo al 3 maggio 2020 le misure di contenimento che hanno limitato in modo gravissimo e ingiustificato le nostre libertà fondamentali e quelle di tutti i cittadini italiani o residenti in Italia. Nella denegata ipotesi in cui ciò dovesse accadere, riproporrò l'azione giudiziaria davanti al TAR Lazio i cui termini di impugnativa scadono il 28 maggio 2020 (beneficiando della sospensione dei termini processuali dall'8 marzo al 3 maggio 2020 per la notifica dei ricorsi al Tar, ai sensi del combinato disposto dell'art.84 d.l. n.18/2020 e dell'art.36 d.l. n.23/2020), sperando di avere, in questo caso, moltissimi di voi colleghi che possano condividere tale iniziativa.

Gli effetti devastanti sul sistema Paese della illegittima dichiarazione dello stato di emergenza nazionale del 31 gennaio 2020 del CdM

Nella premessa della delibera di Cdm del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale così viene giustificata l'adozione dell'illegittimo provvedimento: *«Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario sia sul territorio nazionale che internazionale, finalizzate a fronteggiare la grave situazione internazionale determinatasi; **Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari**».*

Da parte sua lo scienziato Burioni, il **2 febbraio 2020**, con una rapidissima inversione di marcia rispetto alla precedente previsione scientifica, alla trasmissione *Che tempo che fa*, su Rai 2, dichiarava con sicurezza che *«in Italia il rischio è 0. Il virus non circola. Questo non avviene per caso: avviene perché si stanno prendendo delle precauzioni.»*. Il 2 febbraio 2020 il virologo sottolineava, quindi, come *«questi allarmi continui non sono necessari: bisogna basarsi solo sui casi confermati ed è davvero odiosa questa discriminazione contro i cinesi e contro gli italiani di origine cinese. È una cosa barbara.»*. Il 2 febbraio 2020 non era l'Italia, secondo Burioni, a doversi preoccupare del Covid-19 ma la Cina, dove, sempre sulla base dei dati del 2 febbraio 2020 di cui al report n.12 dell'O.M.S., *«la situazione è ancora molto grave: ci sono stati 304 morti, 45 solo nelle ultime 24 ore. Più di 2000 persone sono ricoverate in condizioni gravi e il numero di casi è difficile da quantificare.»*.

Subito dopo la delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri e in esecuzione della stessa, ai sensi dell'art.25 d.lgs. n.1/2018, con **l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione del 3 febbraio 2020** all'art.1, comma 2, sono stati delineati i poteri della Protezione civile, da esercitare anche in deroga a numerose importanti disposizioni di legge (indicate

nell'art.3 dell'ordinanza), tra le quali quelle in materia di patrimonio e contabilità generale dello Stato (r.d. n.2240/1923; n.827/1924), di espropriazione di pubblica utilità (d.P.R. n.327/2001), di tutela dell'ambiente (d.lgs. n.152/2006), di trasparenza dell'azione amministrativa (legge n.241/1990), di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (d.lgs. n.50/2016), nonché, genericamente e conclusivamente, *«leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza»*.

Ma nessuno saprà nulla neanche di questa ordinanza almeno fino all'8 febbraio 2020, quando essa è stata formalmente pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, dopo 5 giorni, senza urgenza nonostante l'emergenza che, secondo la delibera di Cdm del 31 gennaio 2020, per intensità ed estensione non era fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari, e nonostante l'esistenza del piano segreto nazionale di emergenza del 20 gennaio 2020.

Infatti, sul sito Regioni.it in data 4 febbraio 2020 viene pubblicato il report n.3770, che da un lato attesta come alcune Regioni del nord non conoscessero la situazione di dichiarata emergenza nazionale, dall'altro che autorevoli rappresentanti del Governo, tra cui lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, smentendo sé stessi, negassero l'emergenza nazionale del 31 gennaio 2020 e l'ordinanza del 3 febbraio 2020 del Capo della Protezione civile e i conflitti di competenze che detti provvedimenti hanno determinato, e seguissero piuttosto la nuova linea del dott. Burioni sul rischio 0 per l'Italia.

Il Prefetto di Milano, nonostante l'emergenza nazionale dichiarata il 31 gennaio 2020 dal Cdm e nonostante l'esistenza dal 20 gennaio 2020 di un piano nazionale di emergenza Covid-19, evidentemente ignorando l'uno e l'altro, ha autorizzato il **19 febbraio 2020** la **partita di calcio internazionale**

Atalanta – Valencia, con 45.792 spettatori sugli spalti di San Siro. La festa del calcio nella serata del 19 febbraio 2020 a S.Siro è diventata, così, un moltiplicatore di contagi, il detonatore di quello che il responsabile del reparto di pneumologia di Bergamo ha definito «*una bomba biologica*».

Poi, due giorni dopo, il dott. Burioni ha cambiato nuovamente idea e il **21 febbraio 2020**, quando cominciavano a circolare le notizie sul primo caso di infezione autoctona italiana a Codogno e sul primo morto nazionale da Covid-19 a Vo' Euganeo, sui social in un video ha messo sotto accusa le «*declamazioni tranquillizzanti di alcuni politici*». Nel mirino del virologo c'era, in particolare, il governatore della Toscana, accusato di non aver messo in quarantena i residenti tornati dalla Cina, ma anche il premier Conte che mandava messaggi rassicuranti alla popolazione.

Anzi, a margine del workshop su ambiente e clima presso l'università Parthenope di Napoli, il Ministro dell'ambiente Sergio Costa il 25 febbraio 2020 ha annunciato che il Presidente del Consiglio il **21 febbraio 2020** «*quattro giorni fa ha firmato il **decreto per il piano d'azione sul dissesto idrogeologico** e noi in seguito a quel piano d'azione - molto consistente – stiamo depositando il disegno di legge governativo, che porta proprio la mia firma, sul dissesto idrogeologico, cantiere ambiente. **Questo vuol dire che apriamo finalmente tutti quanti i cantieri e sblocchiamo, ad esempio, tre miliardi di euro per il 2019, velocizzando il sistema della cantieristica ambientale. Mi sembra che siano i più bei cantieri da aprire.***».

Neanche nel primo decreto legge contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” del 23 febbraio 2020, n.6, vi è alcun richiamo nella premessa alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, all'ordinanza del 3 febbraio 2020

del Dipartimento della Protezione civile e, ovviamente, al piano segreto nazionale di emergenza Covid-19 del 20 gennaio 2020.

Nella delibera di Cdm del 31 gennaio 2020 viene soltanto precisato che *«l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale»*.

Pertanto, nel d.l. n.6/2020 la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 si giustificava soltanto con la presa d'atto **«dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità»**.

Fidandosi del governo nazionale che aveva già adottato il d.l. n.6/2020 sull'emergenza covid-19 con i due d.P.C.M. del 23 e 25 febbraio 2020 minimizzando il rischio pandemico, il Presidente della Regione Lazio e Segretario nazionale del PD, dott. Nicola **Zingaretti**, invitato dal Sindaco di Milano, il **27 febbraio 2020** alle 19 ha partecipato ad un aperitivo con i giovani dem presso il Pinch Ripa di Porta Ticinese 63 e alle 20.30 si è recato a Bollate per una cena in pizzeria.

Queste le fatali (per lui e per l'Italia) previsioni del dott. Zingaretti a Milano il **27 febbraio 2020**: **«Bisogna isolare i focolai ma non bisogna distruggere la vita o diffondere il panico. Quindi bisogna dare dei segnali di ripresa e rilancio, la cosa più importante è riaccendere l'economia del Paese con misure straordinarie, ma la prima è ricreare fiducia, speranza e collaborazione, ricostruendo le condizioni per riaccendere il motore dell'economia. Mi sembrava giusto, un bel gesto, raccogliere l'invito del sindaco Sala e del Pd di Milano. Un segnale molto chiaro di vicinanza e**

sostegno innanzitutto al Nord e a Milano che sta vivendo una fase molto difficile. **Bisogna sconfiggere il virus seguendo la scienza**».

La scienza a cui faceva riferimento il Presidente della Regione Lazio, ammalatosi subito dopo l'esibizione di fiducia antivirus del 27 febbraio di covid-19, era quella che, nel frattempo, litigava con il terzo Burioni del 21 febbraio (gemello del primo Burioni del 27 gennaio) e che contestava anche i primi blandi urgenti provvedimenti del governo, come la dott.ssa Maria Rita **Gismondo**, virologa responsabile del laboratorio dell'ospedale Sacco di Milano: «**A me sembra una follia. Si è scambiata un'infezione appena più seria di un'influenza per una pandemia letale. Non è così. Guardate i numeri. Non è pandemia! Durante la scorsa settimana la mortalità per influenza è stata di 217 decessi al giorno! Per coronavirus 1! Questa follia farà molto male, soprattutto dal punto di vista economico.**».

Il dott. Burioni il **27 marzo 2020**, alle accuse di essere stato "ondivago", su facebook ha così risposto: «*lo ho fatto l'affermazione 'in Italia in questo momento il rischio è zero' il 2 febbraio. In quel momento le autorità ci dicevano che in Italia il virus non c'era. **La mia colpa è - dunque - quella di non avere avuto la capacità di prevedere che il virus sarebbe stato trovato diciotto giorni dopo. Ma io sono un medico.***».

Mi pare che ogni ulteriore commento sia inutile sulla (in)coerenza degli scienziati *in subiecta materia* e sulle loro gravissime responsabilità morali nell'aver determinato la situazione di incertezza che ha destabilizzato le Istituzioni politiche che avrebbero dovuto salvaguardare la salute di tutti, che però hanno nascosto la gravità della situazione e il rischio pandemico già attestato il 20 gennaio 2020 dal piano segreto nazionale di emergenza Covid-19.

In realtà, il primo provvedimento emergenziale è l'**ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministro della salute** (G.U. n.44 del 22 febbraio 2020), che, in conseguenza del 1° caso a Codogno di infezione autoctona, ha fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19, e ha fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni dal 21 febbraio 2020, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia, come identificate dall'OM.S., di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

E' soltanto con l'**ordinanza del 25 febbraio 2020**, a ben 25 giorni dalla dichiarazione di stato di emergenza nazionale, che la **Protezione civile** si è attivata per provvedere all'acquisizione dei dispositivi di protezione individuali, disponendo la priorità assoluta degli ordini di acquisto del Dipartimento della protezione civile rispetto ad ogni altro ordine anche già emesso, e facendo divieto, inoltre, di esportare DPI fuori dal territorio nazionale senza previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile.

Troppo tardi per rifornire il sistema sanitario nazionale, in grande carenza di DPI, senza che le Regioni avessero avuto alcuna contezza della gravità della situazione tale da determinare la dichiarazione di emergenza nazionale, senza che i soggetti interessati ad attuare le misure di prevenzione e protezione nulla sapessero.

Nei quattro decreti legge (dd.ll. nn. 9/2020, 11/2020, 18/2020 e 23/2020) riguardanti la sospensione o riorganizzazione dell'attività giudiziaria nel periodo 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020 non vi è alcun riferimento o richiamo allo stato emergenza di rilievo nazionale per sei mesi fino al 31 luglio 2020,

se non nell'art.122 del d.l. 17 marzo 2020, n.18 per giustificare, dopo n.47 giorni, la **nomina il 18 marzo 2020 del Commissario straordinario** per coordinare gli interventi relativi all'emergenza Covid-19, sostanzialmente sostituendo nella stessa incombenza il Capo della Protezione civile.

Il perché di questo occultamento è apparso evidente solo molto tempo dopo, a pandemia già esplosa con migliaia di morti in Italia, soprattutto in Lombardia. La delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei ministri è stata adottata, infatti, stravolgendo totalmente i presupposti di legge e la procedura prevista per la dichiarazione di emergenza nazionale dagli artt.24, comma 1, e 7, comma 1, lettera c), del d.lgs. n.1/2018, che peraltro non riguarda né può riguardare, né logicamente né giuridicamente, l'emergenza sanitaria, ma le calamità naturali come terremoti, alluvioni, ecc., e in cui comunque vi deve essere il coinvolgimento obbligatorio e il consenso (intesa) delle Regioni e province autonome interessate, che in questo caso è mancato.

Il piano nazionale di emergenza anticovid-19 del 20 gennaio 2020 è stato secretato perché gli italiani si sarebbero spaventati, secondo il dott. Urbani, dalla prospettiva del rischio pandemico, trattati come popolazione infantile e incapace di reggere all'idea di tanti morti.

Insomma, autentiche vergognose oscenità dei comportamenti e dell'azione amministrativa nel governo della cosa pubblica, con stravolgimento delle regole fondamentali costituzionali in materia di attribuzione della funzione legislativa, con l'accentramento extra ordinem in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni di gestione, gravemente tardiva, dell'emergenza sanitaria, affidate invece in via ordinaria alle Regioni con il coordinamento del Ministero della salute.

E' soltanto con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo

2020 e del 22 marzo 2020 che, diversamente dai primi due dPCM del 23 e del 25 febbraio 2020 e seppure richiamando lo stesso d.l. n.6/2020, i provvedimenti restrittivi delle attività produttive e della libera circolazione di persone e cose vengono giustificati anche alla luce della *«delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»*.

Di qui la segnalazione del collega Magnisi nell'intervista del 23 marzo 2020, che ha fatto scopercchiare (almeno per me, ma credo per tutti voi) il vaso di Pandora dell'inesistenza di uno Stato centrale che potesse seriamente intervenire, preventivamente, e risolvere il problema pandemico, preventivamente.

Le responsabilità dell'Unione europea, della Germania e della Cina

Né l'Italia ha chiesto alla Commissione europea, che era obbligata a farlo con quelle evidenze di potenzialità pandemica già al 31 gennaio 2020, a dichiarare lo stato di epidemia su tutto il territorio dell'Unione, ai sensi dell'art.12, comma 1, lettera a), della decisione n.1182/2013.

Il primo intervento della Commissione Ue sull'emergenza Covid è datato 20 marzo 2020, quando nell'Unione europea vi erano tutti i Paesi membri già contagiati e l'Italia aveva già avuto 3.407 morti a causa del nuovo virus secondo il report n.60 dell'O.M.S.

Il Land Baviera, dove già era scoppiati i primi 3 casi alla data del 30 gennaio 2020, soltanto il 16 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di catastrofe, anticipando di due giorni la decisione del Governo federale del 18 marzo 2020, presa di intesa con gli altri Land.

Alla data del 16 marzo 2020, secondo il report n.58 dell'O.M.S., vi erano in Italia n.31506 contagiati e n.2503 morti, in Germania n.7156 contagiati con n.13 morti, in Francia n.7652 contagiati con n.175 morti, in Finlandia n.319 casi e nessun morto.

Nonostante il blocco dei voli introdotto da varie compagnie aeree europee, il governo federale tedesco non ha mai imposto il blocco dei voli dalla Cina, dal momento che, come dichiarato al giornale Welt l'**11 febbraio 2020**, il Ministero federale della Sanità ha richiamato la posizione dell'O.M.S.: *«L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha finora raccomandato di non applicare restrizioni per i viaggi o per i voli commerciali. Secondo il gruppo Lufthansa, la decisione di sospendere temporaneamente i voli passeggeri verso la Cina si è basata su considerazioni di natura commerciale. Tuttavia saranno mantenuti i voli del Lufthansa Group per la Regione amministrativa speciale di Hong Kong».*

Soltanto con l'ordinanza del 14 marzo 2020 (G.U. n.74 del 21 marzo 2020) il Ministro della salute, in deroga alla precedente ordinanza del 30 gennaio 2020, ha autorizzato l'arrivo e la partenza su tutto il territorio nazionale dei voli cargo con provenienza Cina per la sola consegna ed il ricarico delle merci di materiale utile al contrasto dell'emergenza Covid-19.

Per quanto riguarda le responsabilità dell'Unione europea (e della Germania) la von der Leyen il 16 aprile 2020 in Parlamento Ue si è scusata per la seconda volta con l'Italia per il comportamento vergognoso e inetto rispetto alle proprie competenze di intervento obbligato coordinato in materia di tutela della salute, ai sensi dell'art.168 TFUE e dell'art.12, comma 1, lettera a), della decisione n.1182/2013.

Né credo che la Presidente tedesca della Commissione Ue possa avere titolo, oggi come ieri, di dare agli italiani e agli europei dell'Unione indicazioni sulla (non) programmazione del periodo feriale.

Al di là dell'inaudita assurdità di tenere nascosto dal 20 gennaio 2020 ad oggi l'esistenza di un piano nazionale italiano di emergenza, sarebbe stato sufficiente che la Germania fermasse i voli dalla Cina, come aveva fatto l'Italia, e come era necessario fare, ma contestualmente, non isolatamente.

Se la Commissione fosse intervenuta, come doveva, la Germania e la Francia avrebbero dovuto adeguarsi. Invece non è successo.

Le ragioni del minor numero di morti e contagiati in Germania rispetto all'Italia appaiono, dunque, evidenti.

La Germania si è attrezzata subito per l'emergenza sanitaria con il proprio sistema nazionale, senza impedire e anzi incentivando le forniture di presidi ospedalieri e dispositivi di prevenzione prodotti in Cina.

L'Italia si è autoisolata, senza coinvolgere o non riuscendo a coinvolgere la colpevolissima Commissione Ue e senza attivare, a causa di un assurdo e inizialmente secretato accentrato delle competenze organizzative e normative presso la Protezione civile e la Presidenza del Consiglio dei ministri, le sinergie produttive che possono stimolare immediatamente il fabbisogno sempre crescente di materiale sanitario contro il virus.

Il Presidente Trump ha puntato il dito sulle responsabilità congiunte di O.M.S. e Cina, e, anche alla luce delle dichiarazioni del dott. Urbani, sono chiarissime le responsabilità sia dello Stato in cui la pandemia è stata generata sia dell'organizzazione sanitaria internazionale che avrebbe dovuto evitarne la diffusione pandemica.

Il nostro premier ha detto ai suoi colleghi degli altri Stati dell'Unione che la storia li avrebbe giudicati per le scelte che avrebbero adottato per salvare le economie europee.

Ma oggi, al tempo di internet e della globalizzazione, la storia deve necessariamente anticipare i giudizi e il giudizio non può che essere fallimentare per tutti, un autentico disastro sotto ogni profilo.

Le misure giuridiche “ricostruttive” dell'avvocatura italiana

E noi avvocati, prima della denuncia giornalistica di Magnisi?

Non abbiamo potuto fare nulla, se non assistere impotenti al delirio di ordinanze, decreti, autocertificazioni, dichiarazioni di sedicenti massimi esperti sanitari, reports giornalieri dell'O.M.S. o della Protezione civile con l'indicazione di morti, feriti e, poi, guariti (forse), bloccati nell'attività giudiziaria per quattro mesi (ma con fiduciosa attesa che i colleghi parlamentari facciano cessare per dignità dell'ordinamento all'11 maggio 2020 il fermo virale dell'attività giudiziaria), senza possibilità di rapporti con la clientela né in via ordinaria né in via d'urgenza.

La scelta del ricorso al TAR Lazio è diventata definitiva dopo l'ultima goccia che ha fatto traboccare il (mio) vaso di sopportabilità.

Il 9 aprile 2020 il dott. Corrado Di Corrado, Presidente del Tribunale di Foggia, è morto presso l'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di S. Giovanni Rotondo (FG), a causa, sembrerebbe, del contagio del virus Covid-19 preso nella stessa struttura ospedaliera, che ne ha causato il decesso, dopo aver apparentemente sconfitto la malattia che stava curando presso la stessa Azienda ospedaliera.

Il 21 aprile 2020 il dott. Carlo Mancini, giudice onorario di tribunale presso il Tribunale di Lucca, che aveva tenuto l'ultima udienza il 25 febbraio al ritmo di

tre udienze alla settimana con pagamento a cottimo solo per le udienze svolte e non per i tanti provvedimenti giudiziali adottati in nome del popolo italiano, è morto all'Ospedale di Firenze dove si trovava ricoverato da un mese in terapia intensiva a seguito delle complicazioni respiratorie causate dal virus. Nessuno, dunque, ha potuto neanche piangere il decesso del dott. Di Corrado, del dott. Mancini, dei medici, infermieri, avvocati e di decine di migliaia di italiani, che, per motivi di sicurezza sanitaria, non hanno potuto ricevere le esequie ordinarie, quasi a riproporre l'editto di Creonte dell'Antigone di Sofocle, senza neanche poter invocare gli ἄγραπτα νόμιμα, le leggi non scritte e inviolabili degli dei.

A me pare che l'aver impedito pubbliche esequie per i defunti e la sollecitazione a far uso della pratica della cremazione non risponda a necessità di salute collettiva (non ho letto nelle indicazioni dell'O.M.S. che i morti da Covid-19 siano contagiosi, soprattutto chiusi in una bara), ma ad esigenze di tutela della sicurezza pubblica.

I familiari, infatti, avrebbero potuto chiedere spiegazioni sulle cause di un decesso che il sistema sanitario nazionale, se allertato e attrezzato, come nel caso dei due cinesi di Wuhan ricoverati allo Spallanzani il 29 gennaio e poi guariti, avrebbe potuto evitare.

I corpi cremati senza esequie subito dopo la morte da Covid-19, i mezzi militari che nel bergamasco portavano le bare ai cimiteri preclusi all'accesso dei familiari, gli uffici giudiziari chiusi per quattro mesi senza possibilità di accedere con le stesse garanzie e protezioni dei negozi di alimentari, i continui litigi sulle competenze tra il governo e i Governatori delle Regioni settentrionali, mi hanno indotto a scrivere quell'atto giudiziario per difendere me stesso, la mia professione e, io credo, la dignità dell'avvocatura.

Mi pare che sia in gioco la sopravvivenza stessa dell'Avvocatura del libero foro, paralizzata nello svolgimento dell'attività difensiva ordinaria comunque per alcuni mesi, senza sostegni finanziari né dalla Cassa forense né dallo Stato che ha causato, non da solo ma comunque con responsabilità dirette ed evidenti, questo disastro.

Già nel ricorso al TAR ho ipotizzato per noi avvocati, sul piano civilistico che mi compete, azioni di impatto politico e giudiziario, per difendere noi stessi e fare in modo che, nel futuro, la situazione nella nostra democrazia liberale non rimanga gattopardescamente invariata rispetto a questo infelicissimo presente o non sia addirittura peggiore, ma cambi radicalmente, in *melius*.

Ipotizzo, per le ragioni riportate nel ricorso al TAR e comunque ampiamente analizzate anche in questa missiva, da parte di centinaia, migliaia, decine di migliaia di avvocati, in proprio, un'azione di risarcimento dei danni davanti al Tribunale dell'Unione europea, ai sensi degli artt.268 e 340, comma 2, TFUE in combinato disposto, nei confronti dell'Unione europea, nonché un'azione di risarcimento dei danni davanti al competente Tribunale civile, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dell'Organizzazione mondiale della sanità, della Repubblica popolare cinese, del Governo italiano, con il vincolo solidale o chi di ragione.

Le dichiarazioni del dott. Urbani al Corriere della sera del 21 aprile 2020, se possibile, rafforzano la legittimità e fattibilità di queste azioni con nuovi elementi.

Se ci rimangono intatti, dopo questi giorni bui, le doti della lucidità, della competenza, della dignità, della lungimiranza, della serietà istituzionale nonostante lo sfascio di alcune istituzioni e l'inefficienza irreversibile della burocrazia statale, attrezziamoci per fare altro e questi suggerimenti di azioni giudiziarie potrebbero contribuire a dare l'immagine di un'avvocatura che non

attacca solo lo Stato finanziariamente debole per tutelare i propri clienti, con il rischio di una giurisprudenza restrittiva da parte della magistratura.

Vanno attaccate, invece e soprattutto, le Istituzioni sovranazionali o altri Stati sovrani che hanno causato la diffusione della pandemia nel nostro amato Paese, abbandonandolo al suo destino e che ora potrebbero e dovrebbero finanziare, a fondo perduto e non solo con prestiti da restituire, la sua integrale ricostruzione.

Vorrei che l'avvocatura nazionale, per una volta, attraverso le sue Associazioni e Camere, sostenute, almeno indirettamente, dai Consigli dell'Ordine e dall'Organismo Congressuale Forense, potesse far fronte comune su queste iniziative, creare una piattaforma per le azioni giudiziarie e un fondo comune per le spese (magari acceso presso l'O.C.F.) per sostenerle in caso di soccombenza.

Sarebbe sufficiente un euro a testa, magari dieci a testa per assicurare fondi da destinare anche alle strutture sanitarie o agli eredi delle vittime del Covid-19.

In tale speranzosa attesa, Vi saluto con l'affetto della colleganza e, spero a breve, della conoscenza diretta via Skype o con altre modalità di visualizzazione a distanza dei nostri visi e della nostra umana fisicità ed esistenza in vita.

Foggia, 22 aprile 2020

Vincenzo De Michele